Num. 192 — 1862

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

Torino dalla Tipografia G. Favale e C., via Bertola, n. 21. — Provincie con mandati postali affrancati (Milano e Lombardia anche presso Brigola). Fuori Stato alle Direzioni Postali.

Il prezzo delle associazioni ed inserzioni deve essere anticipato. — Le associazioni hanno principio col 1° e col 16 di ogni mese. Inserzioni 25 cent. per linea o spazio di linea.

PREZZO D'ASSOCIAZIONE	Anno	Semestre	Trimestre
Per Torino . . . . L.	40	21	11
» Provincie del Regno	48	25	13
» Roma (franco ai confini)	50	26	14

TORINO, Giovedì 14 Agosto

PREZZO D'ASSOCIAZIONE	Anno	Semestre	Trimestre
Stati Austriaci e Francia . . . . . L.	80	46	26
— detti Stati per il solo giornale senza i Rendiconti del Parlamento . . . . »	58	30	16
Inghilterra, Svizzera, Belgio, Stato Romano »	120	70	36

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE FATTE ALLA SPECOLA DELLA REALE ACCADEMIA DI TORINO, ELEVATA METRI 275 SOPRA IL LIVELLO DEL MARE.

Data	Barometro a millimetri			Termomet. cent. unito al Barom.			Term. cent. esposto al Nord			Minim. della notte	Anemoscopio			Stato dell'atmosfera		
	m. o. 9	mezzodì	sera o. 3	matt. ore 9	mezzodì	sera ore 3	matt. ore 9	mezzodì	sera ore 3		matt. ore 9	mezzodì	sera ore 3	matt. ore 9	mezzodì	sera ore 3
13 Agosto	742,10	741,05	740,62	+21,0	+26,6	+29,6	+21,0	+25,2	+26,2	+15,8	N.N.E.	N.N.E.	N.	Nuvolette	Nug. sottili	Nuv. a gruppi

PARTE UFFICIALE

TORINO, 13 AGOSTO 1862

Il N. 730 della Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia contiene il seguente Decreto:

VITTORIO EMANUELE II

Per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la Legge 22 dicembre 1861 sull'occupazione temporaria di Case religiose per cause di pubblico servizio sì militare che civile,

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della Guerra,

Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Articolo unico.

È fatta facoltà al Ministero della Guerra di occupare temporariamente il Convento dei PP. Riformati di S. Antonio in Noto per uso militare, provvedendo a termini dell'art. 1 della legge suddetta per ciò che riguarda il culto, la conservazione delle opere d'arte e l'alloggiamento dei Monaci ivi esistenti.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, addì 31 luglio 1862.

VITTORIO EMANUELE.

A. Petitti.

Il N. 760 della Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia contiene il seguente Decreto:

VITTORIO EMANUELE II

Per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 105 della legge sulle tasse di registro del 21 aprile 1862, n. 585, e l'art. 46 di quella sul bollo di pari data, n. 586;

Visti i Decreti 15 dicembre 1860, n. 4496, e 13 maggio 1862, nn. 611, 612 e 613;

Occorrendo di procedere ad una organizzazione uniforme in tutte le Provincie del Regno degli Uffici direttivi dell'Amministrazione provinciale del Demanio e delle Tasse, e delle dipendenti Ispezioni e Sottoispezioni; determinarne le attribuzioni, stabilire la definitiva circoscrizione territoriale dei Circoli e Distretti assegnati agli Uffici direttivi, alle Ispezioni e Sottoispezioni, ed ai vari Uffici di esazione, e fissare infine le norme di disciplina per gli Impiegati tutti di detta Amministrazione;

Sulla proposizione del Ministro delle Finanze:

Sentito il Consiglio dei Ministri,

Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

CAPO I. — *Ruolo delle Direzioni, Ispezioni e Sottoispezioni demaniali, e circoscrizione degli Uffici d'esazione.*

Art. 1. Sono approvate le annesse tabelle vidimate d'ordine Nostro dal Ministro delle Finanze, e concernenti:

1. Il ruolo del personale delle Direzioni, Ispezioni e Sottoispezioni del Demanio e delle Tasse, e degli stipendi ed assegnamenti fissi per ispese d'ufficio e di giro (Tabella A);

2. La composizione dei Circoli delle Direzioni, ed il riparto del personale relativo, e degli assegnamenti fissi per ispese d'ufficio (Tabella B);

3. La composizione dei Circoli d'Ispezione, e dei Distretti di Sottoispezione (Tabella C);

4. La circoscrizione dei Distretti assegnati a ciascuno degli Uffici d'esazione dipendenti dall'Amministrazione provinciale del Demanio e delle Tasse (Tabella D).

CAPO II. — *Attribuzioni e facoltà dei Direttori.*

Art. 2. Le Direzioni del Demanio e delle Tasse dipendono direttamente dal Ministero delle Finanze.

Spetta alle Direzioni del Demanio e delle Tasse:

1. L'Amministrazione dei beni, diritti, e delle rendite di ogni natura appartenenti al Demanio dello Stato, che non siano stati assegnati ad altre Amministrazioni;

2. La parte direttiva del servizio per le tasse di registro, bollo, per quelle sui beni di manomorta, e sulle formalità ipotecarie, e per le tasse e proventi diversi non aventi una distinta applicazione ad altro ramo di pubblico servizio;

3. La parte direttiva del servizio per l'applicazione della tassa sulle carte da giuoco, e sui tarocchi;

4. La parte direttiva del servizio per la riscossione delle pene pecuniarie, e per l'anticipazione, e la ricuperazione delle spese di giustizia punitiva;

5. Quelle altre speciali attribuzioni, che potessero venir loro affidate dal Ministero.

Le Direzioni demaniali esercitano inoltre sulle Tipografie appartenenti allo Stato, e sugli altri Stabilimenti governativi non specialmente assegnati ad altre Amministrazioni, le attribuzioni, che sono o saranno loro affidate con speciali determinazioni ministeriali.

Art. 3. I Direttori del Demanio e delle Tasse, oltre le facoltà loro conferite dalle leggi e dai regolamenti sulle materie accennate nell'articolo precedente, hanno ancora le seguenti:

1. Accordano congedi agli Impiegati da essi dipendenti per un tempo non maggiore di 20 giorni per ciascun anno;

2. Ammoniscono gl'Impiegati, che da essi dipendono, in caso di negligenza o di mancanza in servizio, o contro la disciplina, o per condotta riprovevole, e nei casi di recidività o di mancanze gravi li sospendono dall'esercizio delle loro funzioni per un tempo non maggiore di quindici giorni, con perdita di tutto o di parte dello stipendio od aggio di cui sono provvisti, riferendone contemporaneamente al Ministero;

3. Fanno stipulare nelle forme volute dai regolamenti sulla contabilità generale dello Stato per mezzo di Funzionari addetti alla Direzione, o di altri Funzionari da essi delegati:

a) I contratti di vendita di effetti mobili fuori di servizio, o soggetti a deperimento, e di piante morte o mature al taglio, il cui valore di stima non ecceda L. 10,000 se si tratta di vendita all'asta pubblica, L. 4,000 se si tratta di vendita a licitazione privata, e finalmente L. 1,000 se si tratta di vendita a trattativa privata;

b) I contratti di affittamento di beni rustici, fabbricati, porti, o di altre proprietà demaniali, il cui provento annuale sia di un valore di stima non maggiore di L. 2,000, e la durata della locazione non oltrepassi gli anni nove se l'affittamento vien deliberato all'asta pubblica, o se viene deliberato a partiti privati, quando il provento annuale non sia valutato oltre le L. 1,000, e la durata della locazione non ecceda gli anni sei.

I contratti però di affittamento di beni urbani possono essere stipulati dai Direttori a trattativa privata anche oltre i limiti di valore e di durata sovra enunciati, quando siano previamente giustificate al Ministero le speciali circostanze per le quali si rendesse meno conveniente l'esperimento dell'asta pubblica;

c) I contratti di somministranza e trasporti, quando la spesa totale derivante dal contratto non ecceda le L. 2,000;

d) I contratti per opere e riparazioni ai fabbricati o edifizi demaniali quando, secondo la stima, la spesa non ecceda le L. 10,000 se l'appalto ha luogo all'asta pubblica, L. 4,000 se ha luogo per licitazione privata, e L. 1,000 se a trattativa privata.

Le opere di riparazioni che non ammettono dilazione si possono far eseguire ad economia, quando la spesa non supera le L. 300.

Per istabilire i limiti di competenza nei casi sopraccennati la spesa dev'essere calcolata in complesso per le opere di ogni natura da eseguirsi entro una determinata epoca attorno allo stesso fabbricato o edifizio, e non già distintamente secondo le varie opere, o parti di opera in cui la riparazione potesse essere divisa.

Art. 4. I contratti che si fanno negli uffizi di Direzione devono essere stipulati avanti il Direttore, o chi ne fa le veci, e sono ricevuti da uno dei Segretari della Direzione, che sarà a tal uopo designato dal Direttore.

Art. 5. Nessun contratto può essere esecutorio senza la preventiva approvazione del Ministero, o del Direttore demaniale.

Art. 6. Sono approvati dal Direttore demaniale i contratti stipulati negli Uffici di Direzione, o da altri Funzionari da esso delegati, quando la somma complessiva, o il valore della cosa cadente in contratto, non supera le L. 5,000 se si tratta di contratto stipulato previa asta pubblica, le L. 2,000 pei contratti stipulati in seguito a licitazione privata, od infine le L. 300 per quelli conchiusi a trattativa privata.

Ogni altro contratto è soggetto all'approvazione del Ministero delle Finanze, al quale perciò i Direttori dovranno trasmettere entro quindici giorni dalla stipulazione di ciascun contratto l'originale o la copia di esso.

Art. 7. Il pagamento delle spese derivanti da contratti resi esecutorii a norma dell'articolo precedente, e di quelle per le opere di riparazioni state eseguite ad economia, sarà autorizzato dai Direttori nei limiti dei crediti aperti in loro capo dal Ministero delle Finanze.

Sarà necessaria la preventiva autorizzazione del Ministero per la stipulazione dei contratti che danno luogo a spese oltre i limiti dei crediti aperti, o quando in dipendenza di precedenti spese i crediti aperti non fossero più sufficienti.

Art. 8. Sta inoltre in facoltà dei Direttori del Demanio e delle Tasse:

1. Il concedere per una sola volta ai debitori verso le Finanze dilazioni al pagamento, o sospensioni di atti esecutivi per un termine non maggiore di mesi quattro, esigendo però quelle maggiori cautele che fossero richieste dall'interesse erariale, e purchè vi concorrano motivi di speciale riguardo, e la somma, per il cui pagamento si accorda la dilazione, non ecceda le L. 1,000, e purchè infine non si tratti di tassa da soddisfarsi contemporaneamente alla formalità;

2. Autorizzare l'annullamento definitivo degli articoli di credito di ogni natura che risultassero evidentemente insussistenti, o di accertata assoluta inesigibilità, purchè l'ammontare di ciascun articolo non ecceda le L. 500.

Se la inesigibilità del credito non fosse assoluta, e non fosse esclusa la possibilità di futura esazione, l'annullamento deve essere solo provvisorio.

3. Il disporre per la restituzione di dritti o somme riscosse, che fosse ordinata con sentenza o provvedimento dell'Autorità giudiziaria che non ammetta ulteriore ricorso, previa vidimazione delle relative liquidazioni;

4. Lo stare in giudizio sì attivamente che passivamente nell'interesse dell'Amministrazione del Demanio e delle Tasse, e di altre Amministrazioni governative non altrimenti rappresentate, e ciò tanto direttamente, quanto per mezzo di patrocinatori legali, o di impiegati da essi dipendenti;

5. Il transigere sulle controversie concernenti tasse o cose mobili nei casi non vietati dalle leggi e dai regolamenti, quando il valore della cosa controversa non supera le L. 500;

6. Il transigere sulle pene pecuniarie nei casi previsti dalle leggi e dai regolamenti, quando l'ammontare della pena pecuniaria non ecceda le L. 100;

7. Il consultare direttamente l'Avvocato patrimoniale Regio o l'Ufficio che vi corrisponde nelle diverse Provincie nelle cause e nelle transazioni accennate ai precedenti num. 4 e 5.

Art. 9. Nei casi di urgenza, quando questa è così grave che dal ritardo possa derivare all'Amministrazione un danno irreparabile, i Direttori, senza riguardo ai limiti delle facoltà accennate nei precedenti articoli 3 e 8, debbono dare i provvedimenti d'ogni natura che non ammettono dilazione, riferendone però immediatamente al Ministero.

Art. 10. Il Direttore è il solo responsabile del servizio affidato all'Ufficio di Direzione. Da esso dipendono e ricevono gli ordini, oltre gli Impiegati addetti all'Ufficio di Direzione, gli Ispettori e Sottoispettori di altri Impiegati degli Uffici demaniali esterni, ed i Volontari.

In caso di assenza o di impedimento del Direttore, ne fa le veci il primo Segretario.

CAPO III. — *Attribuzioni e doveri degli Ispettori e Sottoispettori.*

Art. 11. La verifica delle percezioni, e la revisione delle gestioni degli Agenti contabili sono eseguite dagli Ispettori e Sottoispettori negli Uffici componenti ciascun Circolo d'Ispezione o Distretto di Sottoispezione, giusta la Tabella C annessa al presente Decreto.

È però sempre riservata all'Amministrazione la facoltà di assegnare agli Ispettori e Sottoispettori verifiche od altre operazioni nell'interesse del servizio anche fuori del loro Circolo o Distretto, ed occorrendo, anche fuori del Circolo di Direzione.

Speciali istruzioni del Ministero delle Finanze daranno le norme più particolareggiate per le verifiche e le revisioni.

Art. 12. Gli Ispettori e Sottoispettori, oltre le operazioni di verifica e revisione, debbono esercitare una continua vigilanza sugli Impiegati addetti agli Uffici del rispettivo Circolo o Distretto.

Art. 13. Il Direttore assegna le verifiche che ciascun Ispettore o Sottoispettore dovrà eseguire nel corso di ogni semestre.

Art. 14. Oltre alle ordinarie loro operazioni gl'Ispettori e Sottoispettori devono procedere a quelle verificazioni straordinarie di cassa che loro vengono ordinate dall'Autorità Superiore.

Nei casi urgenti, e tuttavolta che abbiano fondato sospetto di deficienza o di malversazione negli Uffici contabili del rispettivo loro Circolo o Distretto, tanto gl'Ispettori quanto i Sottoispettori debbono procedere ad improvvise verificazioni di cassa, dandone immediato avviso alla Direzione, e specificando i motivi che l'indussero a tale straordinaria misura.

Art. 15. Salvo per circostanze imperiose ed urgenti di servizio, gl'Ispettori ed i Sottoispettori non possono essere incaricati di reggenze interinali di Uffici contabili.

Art. 16. Qualunque deficienza nella cassa di un Ufficio contabile per sottrazione di fondi, ommissione di caricamento, alterazioni e simili, impone l'obbligo all'Ispettore o Sottoispettore che rileva la deficienza, di sospendere immediatamente l'Agente contabile dall'esercizio delle sue funzioni.

In questi casi l'Ispettore o Sottoispettore assume la momentanea gestione dell'Ufficio, promovendo dal Direttore la destinazione di un Reggente interinale.

Art. 17. All'Ispettore e Sottoispettore in verifica è imposto l'obbligo assoluto di denunciare quelle somme di cui il Tesoro andasse perdente per colpa dei Contabili, e ciò sotto la loro responsabilità personale a norma delle leggi e dei regolamenti sulla contabilità generale dello Stato.

Art. 18. Gl'Ispettori una volta in ciascun anno, nelle epoche da determinarsi dal Ministero, perlustrano tutti gli Uffici contabili del loro Circolo per procedere all'assestamento della contabilità annuale, e per una sommaria investigazione sulla manutenzione degli Uffici, e sull'andamento del servizio.

L'Ispettore che per qualunque causa non può effettuare questo giro di contabilità corrisponde all'Impiegato che gli viene surrogato, l'indennità che sarà arbitrata dal Direttore, ed in caso di discrepanza dal Ministero.

CAPO IV. — *Disposizioni comuni ai vari Impiegati dell'Amministrazione provinciale del Demanio e delle Tasse ed altre diverse.*

Art. 19. In occasione della sua prima nomina ad un posto provvisto di stipendio o di aggio, ciascun Impiegato deve prestare il giuramento prescritto dai regolamenti.

Art. 20. L'Impiegato che si assenta dal suo posto senza regolare permesso, e quello che avesse ottenuto un congedo per malattia simulata incorre nella sospensione dell'impiego con perdita totale dello stipendio o dell'aggio.

L'Impiegato superiore (Direttore, o chi ne fa le veci, Ispettore o Sottoispettore), cui incombe l'obbligo di vegliare acciò nessuno de' suoi dipendenti si assenti dal suo posto senza regolare permesso, potrà incorrere nella stessa pena della sospensione, quando tralascia di riferire al superiore Ufficio le assenze illecite che sono a sua conoscenza.

Art. 21. Il Titolare di un Ufficio contabile retribuito ad aggio, il quale non sia provvisto di alcuno dei Commessi gerenti, pei quali si dispone all'art. 33 e seguenti del presente Decreto, quando ottiene un congedo per altra causa che non sia quella di malattia, cede un terzo dell'aggio e la totalità dei casuali a benefizio del Reggente. Ogni spesa inerente all'Ufficio rimane a carico del Titolare.

Art. 22. Il Titolare di uno degli Uffici contabili accennati dall'articolo precedente, in caso di malattia debitamente constatata, conserva pei primi due mesi l'integralità dell'aggio col carico delle spese d'ufficio e delle spese di viaggio occasionate dalla reggenza. Trascorso questo periodo, cede a profitto del Reggente un terzo dell'aggio, col carico al Reggente di un terzo delle spese d'ufficio, e col beneficio al medesimo si nell'uno che nell'altro caso della totalità dei casuali d'ufficio.

Art. 23. In caso di vacanza di Ufficio contabile, ed in quello previsto dal precedente art. 20, il Reggente deputato dall'Amministrazione conseguisce l'integralità dei casuali ed i due terzi dell'aggio, col carico della totalità delle spese d'ufficio. L'altro terzo cede a beneficio delle Finanze.

Ove il Reggente sia provvisto di stipendio fisso deve imputare lo stipendio nei due terzi dell'aggio.

Le opere dell'ufficio sono a carico del Reggente stipendiato per la sola concorrente per cui i due terzi dell'aggio superano lo stipendio. Non essendovi eccedenza di tale quota d'aggio sullo stipendio, le spese di ufficio vengono sopportate per intiero dalle Finanze.

Art. 21. Gl'Impiegati a stipendio fisso che ottengono congedi non soffrono diminuzione di stipendio se il congedo ottenuto non eccede un mese per ogni anno, ma esso può essere interrotto, o revocato ogniqualvolta lo esiga il bisogno del servizio.

Il congedo accordato per malattia debitamente giustificata non induce la perdita dello stipendio per sei mesi, scorsi i quali si farà luogo al collocamento dell'Impiegato in aspettativa od a riposo.

Art. 25. Gli stipendi, che sono attribuiti ai posti indicati nella Tabella A unita al presente Decreto, sono personali, e non vanno annessi a speciale residenza.

Art. 26. Le funzioni d'ogni grado nell'Amministrazione del Demanio e delle Tasse sono incompatibili con quelle di Sindaco, Avvocato patrocinatore, Procuratore causidico, o con altro impiego giudiziario, civile e militare, non che coll'esercizio di qualsivoglia professione, o commercio.

L'Impiegato che esercitasse taluna di dette funzioni, professioni, industrie, o commercio, dovrà dismetterne immediatamente l'esercizio sotto pena della perdita dell'impiego.

Le funzioni di ciascun Impiegato sono meramente personali, e nessuno può farsi sostituire senza la superiore annuenza sotto pena di destituzione.

Art. 27. Nei posti inferiori a quello di Direttore, Ispettore, e primo Segretario, l'avanzamento nelle classi di ciascuna categoria d'impiego si farà in via d'anzianità; nel passaggio da una categoria d'impiego ad un'altra, e segnatamente nel conferimento dei posti di Direttore, di Ispettore e di primo Segretario, si avrà riguardo al merito ed all'anzianità.

Art. 28. Di regola nessuno potrà passare da una categoria d'impiego ad un'altra superiore se non è stato almeno due anni in alcuno dei posti della categoria immediatamente inferiore.

Art. 29. Gli Scrivani, i Commessi ed i Magazzinieri presso le Direzioni del Demanio e delle Tasse, e presso gli Uffici del bollo ordinario formano per l'avanzamento una categoria speciale, e sono nominati dal Ministro delle Finanze sopra proposta del Direttore Generale del Demanio e delle Tasse.

Questi Impiegati potranno però passare ad impiego

competente in altre categorie superiori dopo di avere servito almeno per tre anni in alcuno dei posti della loro categoria, e sostenuto con buon esito l'esame pratico prescritto per i Volontari della carriera superiore dal successivo art. 36.

Art. 30. Gli stipendi e gli aggi stabiliti dal presente Decreto e dalle annesse Tabelle sono soggetti alle ritenute e sopratasse determinate dalla legge 28 maggio 1852, n. 1374.

CAPO V. — *Dei Volontari.*

Art. 31. Presso le Direzioni demaniali saranno ammessi Volontari per la carriera superiore, e Volontari per la carriera degli Scrivani, Commessi e Magazzinieri.

Il Ministro delle Finanze determinerà il numero degli uni come degli altri e la loro distribuzione nei Circoli di Direzione.

Art. 32. Il Volontario ammesso all'una o all'altra carriera deve prestare servizio gratuito fino a collocamento retribuito, salvo il conseguimento nel caso di reggenze interinali della parte di retribuzione stabilita dal presente Decreto, e va soggetto a tutti gli obblighi di assiduità, di lavoro, e di dipendenza imposti agli Impiegati stipendiati, ed allo stesso regolo d'incompatibilità. Egli è a disposizione dell'Amministrazione per l'esercizio del volontariato in qualunque residenza che nell'interesse del servizio gli viene assegnata.

Art. 33. La nomina dei Volontari sì per l'una che per l'altra carriera sarà fatta dal Direttore Generale del Demanio e Tasse secondo la classificazione che ne sarà fatta dietro gli esami di concorso, ai quali gli aspiranti saranno stati sottoposti a norma dei programmi da determinarsi.

Ritardando il Volontario a recarsi al posto destinatogli oltre un mese dalla data della sua nomina, senza legittimi e giustificati motivi, sarà considerato demissionario.

Art. 34. L'aspirante al posto di Volontario per la carriera superiore deve giustificare:

1. Di avere compiuta l'età d'anni 18, e non oltrepassata quella d'anni 30;

2. Di essere italiano e domiciliato nel Regno;

3. Di avere sufficienti mezzi di sussistenza, e di essere di buona condotta;

4. Di aver fatto un corso di istituzioni civili o di aver riportata la laurea in legge.

Art. 35. Il Volontario prima di essere ammesso alla carriera superiore dovrà, per le eventuali reggenze di Uffici contabili, di cui possa essere incaricato, prestare una malleveria mediante vincolo di cartelle del Debito Pubblico dello Stato dell'annua rendita di L. 50.

Art. 36. Le promozioni dei Volontari ad un posto retribuito nella carriera superiore si faranno dietro un esame pratico di concorso.

Non saranno ammessi a questo concorso i Volontari che non abbiano compito almeno un anno di tirocinio, e che durante il loro tirocinio avessero dato luogo a censure per negligenze, per insubordinazione, o per abusive assenze dall'Ufficio.

In quest'ultimo caso il Volontario sarà rimandato ad un esame successivo, non prima però di sei mesi, entro i quali abbia dato miglior saggio della sua condotta.

Art. 37. Coloro che aspirano ai posti di Volontario per la carriera di Scrivano, di Commesso o Magazziniere dovranno provare:

1. D'aver compiuta l'età di 17 anni;

2. Di essere italiani e domiciliati nel Regno;

3. Di avere sufficienti mezzi di sussistenza, e di essere di buona condotta.

Art. 38. Tutti gli esami prescritti dal presente Decreto saranno dati presso la Direzione del Demanio e Tasse:

1. Di Torino, per le Provincie di Torino, Alessandria, Novara e Cuneo;

2. Di Genova, per le Provincie di Genova, Massa e Carrara, e Porto Maurizio;

3. Di Cagliari per le Provincie di Cagliari e Sassari;

4. Di Milano per le Provincie di Milano, Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Pavia e Sondrio;

5. Di Bologna per le Provincie di Bologna, Ferrara, Forlì, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna e Reggio di Modena;

6. Di Ancona per le Provincie di Ancona, Pesaro ed Urbino, Ascoli e Macerata;

7. Di Firenze per le Provincie di Firenze, Arezzo, Grosseto, Pisa, Livorno, Lucca, Siena ed Umbria;

8. Di Napoli per le Provincie di Napoli, Terra di Lavoro, Benevento, Principato Ultra, Principato Citra, e Molise;

9. Di Chieti per le Provincie di Abruzzo Citeriore, Abruzzo Ultra 1.o, e d'Abruzzo Ultra 2.o;

10. Di Bari per le Provincie di Terra di Bari, Terra d'Otranto, Capitanata e Basilicata;

11. Di Cosenza per le Provincie di Calabria Citeriore, Calabria Ultra 1.a, e Calabria Ultra 2.a;

12. Di Palermo per le Provincie di Palermo, Trapani e Messina;

13. Di Catania per le Provincie di Catania, Girgenti, Caltanisetta e Noto.

CAPO VI. — *Dei commessi gerenti.*

Art. 39. Presso ciascun Ufficio contabile retribuito ad aggio, e situato in località nella quale abbia sede un Tribunale di Circondario, il Titolare è autorizzato a nominare un Commesso gerente che avrà facoltà di surrogarlo in ogni occasione di legittimo e giustificato impedimento, o di assenza autorizzata.

Art. 40. L'opera del Commesso gerente sarà retribuita dal Titolare dell'Uffizio contabile, il quale sarà il solo responsabile pel fatto del Commesso gerente.

A tale effetto la cauzione prestata dal Titolare dell'Ufficio servirà eziandio di guarentigia per la gestione del Commesso.

Se la cauzione di cui è fornito il titolare fosse prestata da un fideiussore, si dovrà giustificare che questi abbia dato con atto autentico il proprio consenso a che la cauzione sia estesa a guarentire anche il maneggio del Commesso gerente.

Art. 41. La nomina del Commesso gerente deve essere sottoposta all'approvazione del Direttore.

Perchè la nomina possa essere approvata, il Commesso gerente deve giustificare d'avere raggiunta l'età di anni 20, e deve inoltre aver subito con successo un esame, il cui programma sia identico a quello dell'esame cui sono chiamati i Volontari della carriera superiore prima di conseguire un impiego retribuito.

Art. 42. Nelle Provincie del Regno, nelle quali è in vigore il Codice Civile Albertino, i Commessi gerenti, dopo approvata la loro nomina, dovranno inoltre eseguire il disposto dall'art. 8 del R. Decreto 19 novembre 1819, n. 965.

I Commessi gerenti prima d'ora approvati in dette Provincie sono confermati.

Art. 43. I Commessi gerenti debitamente approvati concorrono senza bisogno d'altro esame coi Volontari della carriera superiore per essere nominati ad impiego retribuito, purchè giustifichino d'aver prestata in tale qualità l'opera loro pel corso non interrotto d'anni sei dal giorno dell'approvazione della loro nomina.

CAPO VII. — *Disposizioni transitorie.*

Art. 44. Gli Impiegati, che nell'attuazione del nuovo Ruolo ottenessero posti con stipendio inferiore a quello di cui erano precedentemente provvisti, riceveranno un assegno personale pari alla differenza fra il precedente ed il nuovo stipendio.

Questo assegno diminuirà in proporzione dell'aumento di stipendio che i medesimi Impiegati otterranno nelle successive destinazioni.

Art. 45. Gli Impiegati governativi dell'Amministrazione demaniale che non ottenessero un posto nel nuovo Ruolo potranno essere destinati provvisoriamente presso qualche Ufficio, conservando i loro stipendi anteriori.

Art. 46. Le Direzioni dei Rami e Diritti diversi nelle Provincie Napolitane e dei Rami e Diritti riuniti in Sicilia sono soppresse. I nuovi Direttori demaniali, oltre al servizio del Demanio e delle Tasse, dirigeranno temporariamente anche il servizio delle Contribuzioni dirette e del Catasto, mediante l'opera degli Impiegati, i quali ne erano incaricati nelle soppresse Direzioni.

Art. 47. Il presente Decreto unitamente alle annesse Tabelle andrà in attività col 1.o ottobre del corrente anno, e da tale epoca cesseranno dall'avere effetto le contrarie disposizioni dei Decreti anteriori.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino addì 17 luglio 1862.

VITTORIO EMANUELE.

QUINTINO SELLA.

(*Seguono le Tabelle che si pubblicheranno nei prossimi numeri*)

S. M. ha fatto le seguenti disposizioni nel personale dell'ordine giudiziario:

Con Decreto 17 luglio 1862

Casaccio Lorenzo, giudice nel tribunale di circondario di Caltanissetta, incaricato dell'instruzione delle cause penali.

Con altro Decreto di pari data

Rizzotti Antonio, giudice del mandamento di Milazzo, traslocato in quello di Priorato in Messina;

Faraci Antonino, giudice del mandamento di Mistretta, trasferito a Milazzo;

Pedevilano-Sicardi Giuseppe, vice-giudice del mandamento a Mistretta, nominato giudice del mandamento di Mistretta.

Con altro Decreto di pari data

Riccioli Salvatore d'Asaro, avv., nominato giudice del mandamento di Lentini.

Con altro Decreto di pari data

Ha accordato l'assegno personale di L. 75 al signor Gaetano Signorelli, segr. del proc. del Re a Siracusa, per differenza tra l'antico e nuovo stipendio.

Con altro Decreto di pari data

Ha revocato il Decreto del 3 luglio, col quale Bozzo Nicolò, segretario del mandamento Priorato di Messina, e d'Asdia Salvatore, segr. del mand. di Caltanissetta, erano stati scambiati di residenza.

S. M. in udienza del 27 p. p. luglio ha dispensato Lorrai Paolo dalla carica di commissario di leva del circondario di Lanusei.

Sulla proposta del Ministro dell'Interno e con Decreti 27 e 31 luglio u. s. e 3 corrente S. M. ha nominato nell'Ordine dei Ss. Maurizio e Lazzaro:

a Cavalieri Gran Croce decorati del Gran Cordone

Defferari duca di Galliera, marchese Raffaele, senatore del Regno.

ad Uffiziali

Ferri cav. Domenico;

Baroni cav. avv. Costantino, sotto prefetto d'Acqui.

a Cavalieri

Carenzi cav. dott. Beniamino, vice-conservatore del vaccino;

Belgrano sacerdote Giovanni Battista;

Canestri conte Pellegrino, sindaco di Forlì;

Garrone Giovanni, sindaco di Montecastello.

Sulla proposta del Ministro della Guerra S. M. si è degnata di fare le seguenti nomine e disposizioni nell'arma del Genio e nel Corpo di Stato maggiore:

Con R. Decreto del 3 agosto 1862

Civitelli Gaetano, capitano nel Corpo di Stato maggiore, promosso maggiore nell'arma del Genio;

Mantellini Cesare, capitano nel Corpo di Stato maggiore, promosso maggiore nel Corpo stesso;

Porrone di S. Martino, cav. Angelo, id, id.

PARTE NON UFFICIALE

ITALIA

INTERNO — TORINO, 13 *Agosto* 1862

IL MINISTRO
DI AGRICOLTURA INDUSTRIA E COMMERCIO

Veduto l'art. 7 del Regolamento approvato con Decreto Reale del 23 luglio 1861 col quale è stabilito che per esercitare l'uffizio di verificatore o di Allievo verificatore di pesi e misure è necessario sostenere gli esami speciali a norma del programma 28 settembre stesso anno,

Determina:

Art. 1. È instituito per il giorno 1.o ottobre p. v. un esame di concorso per sessanta posti di Allievo verificatore di pesi e misure da sostenersi nelle città e avanti le Giunte speciali che saranno indicate con successivo Decreto.

Art. 2. Per essere ammessi all'esame dovranno i candidati far pervenire al Ministero non più tardi del 10 settembre p. v. apposita dimanda indicante la rispettiva dimora, e corredata:

1. Della fede autentica di nascita da cui consti aver compiuto l'età d'anni ventuno;

2. Di un certificato di buona condotta rilasciato dall'Autorità municipale della città o del Comune dell'ultimo loro domicilio;

3. Degli attestati degli studi fatti, dei gradi conseguiti, e degli uffici sostenuti.

Non saranno inscritte le domande che giungeranno al Ministero dopo il giorno sovraccennato, o che non saranno corredate dei documenti precitati.

Art. 3. L'esame consta della prova per iscritto, della prova orale e della prova pratica secondo il programma approvato col Decreto ministeriale del 28 settembre 1861.

Art. 4. Per la prova in iscritto sono accordate agli aspiranti otto ore, trascorse le quali non possono più essere ricevuti i loro componimenti.

I candidati durante la prova per iscritto non possono consultare altri libri o scritti tranne le Raccolte degli Atti del Governo.

Art. 5. Le Giunte esaminatrici rendono separatamente il loro partito in ciascun esame. Questo partito è segreto. Ciascun componente dispone di dieci punti così nella prova per iscritto come nella prova orale e nella prova pratica.

Non sono ammessi alla prova orale i candidati che nella prova scritta non riportarono almeno i tre quinti dei punti, dei quali dispone ciascun componente.

Si osserveranno le stesse norme nell'ammessione alla prova pratica.

Art. 6. Quando la Giunta riconoscerà che vi sia stata comunicazione nella prova per iscritto fra due o più candidati, non potranno i medesimi essere ammessi a sostenere la prova verbale.

Art. 7. Il candidato che non abbia riportato almeno i tre quinti dei punti in tutti tre gli esami non può essere chiamato all'ufficio di Allievo verificatore.

Art. 8. Le Giunte esaminatrici trasmetteranno al Ministero le relazioni sopra gli esami.

Questo Decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale del Regno.*

Torino, li 11 agosto 1862.

Il Ministro PEPOLI.

IL GUARDASIGILLI MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI DI GRAZIA E GIUSTIZIA
E DEI CULTI

Visto l'articolo 1 del Regio Decreto in data 9 maggio 1861,

Decreta quanto appresso:

Art. 1. Gli esami per gli aspiranti alla nomina di Uditore nei distretti delle Corti d'appello d'Ancona, Bologna, Brescia, Cagliari, Casale, Genova, Milano, Parma e Torino avranno luogo nel venturo mese di novembre.

Con altro nostro Decreto sarà fissato il giorno nel quale i medesimi avranno principio.

Art. 2. Tali esami si terranno nelle rispettive sedi delle Corti suddette.

Gli esami però di quelli i quali aspirano all'Uditorato nel distretto della sezione della Corte d'appello di Perugia, attesa la distanza di questa Città dal Capoluogo della Corte principale, avranno luogo all'epoca suddetta, nella stessa città di Perugia.

Torino, 3 agosto 1862.

Il Ministro
R. CONFORTI.

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA.

Dovendosi provvedere al posto di Assistente alla cattedra di Patologia e Clinica chirurgica nella R. Scuola Superiore di Medicina Veterinaria di Torino, al quale è annesso lo stipendio annuo di L. 1500, s'invitano gli aspiranti a presentare le loro domande al sig. Direttore di detta scuola fra tutto il 20 settembre p. v.

L'esame di concorso avrà luogo nei giorni che saranno ulteriormente indicati nella *Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia*, e sarà teorico e pratico. Il teorico consisterà in un esperimento orale, nel quale gli aspiranti risponderanno a non più di tre temi estratti a sorte, riguardanti la parte di scienza anzimenzionata. L'esperimento pratico mirerà all'applicazione pratica dello stesso ramo di scienza.

Torino, 15 luglio 1862.

S'invitano i Direttori degli altri periodici di riprodurre il presente avviso.

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA.

Essendo vacante la cattedra di Clinica medica nella R. Università di Genova, s'invitano gli aspiranti alla medesima a presentare la loro domanda e i loro titoli al Rettore di detta Università fra tutto il giorno 24 novembre prossimo venturo, dichiarando in modo esplicito se intendono concorrere a quel posto *per titoli* od anche *per esame*, a senso dell'art. 114 del Regolamento Universitario 20 ottobre 1860.

Torino, 23 luglio 1862.

S'invitano i signori direttori degli altri Giornali d'Italia a riprodurre il presente avviso.

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA

Dovendosi provvedere all'uffizio di Settore per l'anatomia umana resosi vacante nella R. Università di Siena, cui è annesso lo stipendio d'annue L. 1700, s'invitano gli Aspiranti a presentare la loro domanda alla Segreteria di detta Università fra tutto il mese di agosto prossimo venturo.

L'esame di concorso relativo si terrà nella Università stessa, ed avrà principio il giorno 23 del seguente settembre, e consisterà:

1. In una preparazione anatomica sopra un tema tratto a sorte da venti designati dal Professore di Anatomia ed eseguita nell'intervallo di dodici ore;

2. In un esame orale, che si aggirerà specialmente sulla preparazione eseguita, e durerà tre quarti d'ora.

Torino, 12 giugno 1862.

I Direttori degli altri periodici sono pregati di riprodurre questo avviso.

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE.

Cessando d'ufficio, col cadere dell'anno scolastico, il medico assistente alla Clinica Ostetrica presso la Regia Università di Torino, s'invitano gli aspiranti a quel posto a presentare la loro domanda a questo Ministero fra tutto l'agosto corrente, unendovi i recapiti prescritti dall'art. 20 del Regolamento annesso al R. Decreto 27 settembre 1837.

Torino, 2 agosto 1862.

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA

Essendo andato deserto il concorso al posto di Settore d'Anatomia patologica presso la R. Università di Pavia, apertosi il 18 febbraio ultimo, s'invitano di nuovo gli aspiranti al posto medesimo, al quale è annesso lo stipendio d'annue lire *mille*, a presentare alla segreteria di detta Università fra tutto il 20 settembre prossimo venturo la loro domanda.

Gli esperimenti di tale concorso avranno luogo in principio del successivo novembre, e consisteranno:

1. In una preparazione anatomica sopra un tema tratto a sorte da venti designati dal professore d'anatomia, ed eseguita nell'intervallo di dodici ore;

2. In un esame orale, che si aggirerà specialmente sulla preparazione eseguita, e durerà tre quarti d'ora.

Torino, 15 luglio 1862.

Sono invitati i Direttori degli altri periodici a riprodurre il presente avviso.

MINISTERO DELLA GUERRA.

DIREZIONE GENERALE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI.

Concorso per la nomina di medici aggiunti nel Corpo sanitario militare dell'Esercito.

Ad oggetto di provvedere a posti disponibili di medico aggiunto nel Corpo sanitario militare, il Ministero della Guerra ha determinato di aprire un esame d'idoneità e di concorso presso il Consiglio superiore militare di sanità in Torino, e presso un'apposita Commissione in Napoli.

L'esame anzidetto, che già ebbe principio col primo e che doveva terminare coll'ultimo giorno di luglio, sarà duraturo sino a tutto il mese d'agosto.

Gli aspiranti dovranno non eccedere l'età d'anni 30, essere muniti della doppia laurea medico-chirurgica, essere forniti dell'idoneità fisica per il militare servizio, essere celibi, ed ove ammogliati, possedere il censo richiesto per il permesso di matrimonio agli ufficiali dell'esercito, essere regnicoli o naturalizzati, salvo quelle eccezioni che il Governo giudicasse di fare a senso del disposto dall'art. 151 della legge 20 marzo 1854 sul reclutamento dell'esercito.

Gli aspiranti al concorso dovranno presentarsi al Consiglio superiore militare di sanità in Torino, od alla Commissione esaminatrice in Napoli, ed ivi esibire i seguenti documenti:

1. Fede legalizzata di nascita.

2. Diplomi originali (non copia autentica) della doppia laurea medico-chirurgica conseguita in una delle Università del Regno Italiano, ed il titolo originale del libero esercizio pratico per quella università in cui esso è prescritto.

3. Stato libero legalizzato. In caso di coniugio, i titoli legali comprovanti di possedere in proprio e libero da ogni vincolo od ipoteca anteriore l'annuo reddito di L. 1200 fra ambi i coniugi, siccome è prescritto dalle Regie Patenti del 19 aprile 1834, relative alla permissione di matrimonio agli ufficiali dell'esercito.

I singoli candidati, prima di essere ammessi al concorso, verranno visitati dal Consiglio o dalla Commissione, a fine di accertare la loro idoneità fisica per il militare servizio.

Il programma delle materie dell'esame di concorso è il seguente:

1. Anatomia e fisiologia.

2. Patologia speciale medico-chirurgica, cioè:

a) Le febbri.

b) Le infiammazioni.

c) Le emorragie spontanee e traumatiche, ed i correlativi presidii emostatici, dinamici e meccanici.

d) Gli esantemi e le impetigini (*).

e) Le fratture e le lussazioni.

f) Le ferite e le ernie.

I primi posti vacanti di medico aggiunto saranno accordati a quei candidati che avendo sortito felice esito nell'esame già si trovano o si trovarono al servizio militare nell'esercito, oppure fecero parte dell'ex-Corpo dei Volontari Italiani.

Torino, addì 7 di maggio 1862.

Il Magg. Gen. incaricato della direz. gen.
INCISA.

(*) *Si estenderà questo esame anche a quanto concerne la vaccina e la vaccinazione*

MINISTERO DELLA GUERRA.

(Segretariato Generale)

Domande per l'ammissione negl'Istituti Militari Superiori e Secondarii.

In considerazione che il tempo utile per la presentazione delle domande per gli esami di concorso all'ammissione negl'Istituti Superiori Militari, dalle norme in data 28 aprile 1862 fissato a tutto il 15 giugno ultimo, riuscì alquanto limitato, specialmente pei giovani dimoranti in lontane Provincie, questo Ministero ravvisò conveniente di ammettere al concorso anche gli aspiranti che presentarono la loro domanda dopochè trascorse l'epoca anzidetta.

Altri aspiranti però più non potrebbero essere senza inconvenienti ammessi al concorso, il quale pertanto deve intendersi chiuso; epperò si reputa opportuno di recare a pubblica notizia che qualsiasi domanda per l'ammissione negl'Istituti Militari Superiori, che giungesse a questo Ministero dopo il 1.o agosto corrente, non sarà più presa in considerazione, e verranno fatti restituire i documenti, da cui fosse corredata.

Siccome poi il termine utile per la presentazione delle domande per gli esami di concorso all'ammis-

sione nei Collegi Militari d'istruzione secondaria giusta le norme 28 aprile passato scadrebbe col 31 ultimo scorso luglio, si reputa opportuno di prorogarlo a tutto il 31 agosto corrente, onde restituire in tempo quegli aspiranti che prima d'ora non avessero potuto presentare la loro domanda, diffidandoli però che trascorso tale nuovo termine non sarà più accolta alcuna domanda a tale oggetto.

Torino, 1 agosto 1862.

COMANDO MILITARE DEL CIRCONDARIO DI TORINO.

I signori ufficiali in disponibilità, aspettativa, ritiro, riforma, dispensati, ecc., ed individui di bassa forza, giubilati, riformati, congedati, ecc., dimoranti nel circondario di Torino, che possono avere ricevuto ordini, decorazioni e medaglie, dai caduti governi, dai governi provvisorii ed altri cessati in Italia, dal Governo pontificio, da Autorità locali, da Municipii, ecc, fatta eccezione dei decorati dell'Ordine dei Ss. Maurizio e Lazzaro, dell'Ordine militare e civile di Savoia, e della medaglia al valore militare, sono invitati di presentarsi a questo Comando, via del Seminario, n. 11, muniti dei titoli comprovanti il conferimento delle ottenute decorazioni o medaglie onde riconoscerne l'autenticità, ed ottenere poscia dal Ministero della Guerra l'autorizzazione di portarle, giusta la circolare n. 27 del 4 corr., senza di che non possono fregiarsene.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO
PEL REGNO D'ITALIA.

Si avvertono i possessori dei titoli di debito pubblico dei cessati Stati d'Italia:

1. Che col 31 dicembre della corrente annata scade il termine utile pel cambio prescritto dalla legge di unificazione del 4 agosto 1861;

2. Che dopo spirato il 31 dicembre del corrente anno *non sono più dovute, a termini dell'art. 15 della legge di unificazione, le rate semestrali scadute pei debiti descritti negli Elenchi B e C* annessi alla stessa legge, e rimangono sospese, a termini dell'art. 327 del Regolamento approvato con Decreto Reale 3 novembre 1861, quelle maturate pei debiti descritti ai nn. 1, 13, 16, 17 e 19 del successivo elenco D, pei quali è prescritto il semplice cambio dei titoli; come restano sospese, a menta dell'art. 419 del citato Regolamento, le rate semestrali dovute pei certificati nominativi di deposito delle obbligazioni di cui ai nn. 2 al 6 dello stesso Elenco D;

3. Che pei possessori dei succennati titoli, i quali non effettueranno la presentazione, almeno entro i mesi di luglio, agosto e settembre, non potrà rispondersi del maggior tempo richiesto per l'operazione del cambio dall'ognor crescente numero delle domande;

4. Inoltre, che gli stampati per le domande di cambio da farsi a norma delle istruzioni diramate sotto la data del 21 dicembre 1861, di cui furono trasmessi esemplari a tutti i Comuni, si distribuiscono dalle Direzioni del Debito pubblico e da tutti gli uffizi di Prefettura e Sotto-Prefettura del Regno.

ALEMAGNA

Scrivono all'*Indép. belge* da Berlino 7 agosto:

La Camera dei rappresentanti discusse ieri una petizione, la quale tendeva a provocare un'interpretazione autentica del § 56 della legge sulla stampa del 12 maggio 1838, concernente le comunicazioni unanimi fatte ai giornali. Le conclusioni della Commissione hanno per iscopo il dispensare i redattori dei giornali da nominar gli autori degli scritti e articoli che pubblicano.

Questa petizione fu soprattutto cagionata da un fatto che accadde a Insterbourg, nella Prussia orientale. La *Gazzetta d'Insterbourg* aveva pubblicato un decreto od ordine del giorno del ministro della guerra, il quale obbligava le autorità militari a vegliare affinchè gli aspiranti ufficiali fossero particolarmente esaminati dai medici applicati a questo scopo all'esercito, relativamente allo stato dei loro occhi, stantechè il numero degli ufficiali costretti a servirsi di occhiali s'era aumentato considerabilmente negli ultimi tempi. L'autorità militare di Conisberga sconsigliava al tempo stesso l'ammessione degli ufficiali usciti dalle classi inferiori e dava a loro in qualche guisa come un mezzo di più di lasciar la carriera militare la severità che si recherebbe nell'esame degli occhi degli aspiranti.

Avendo la *Gazzetta d'Insterbourg* pubblicato il testo delle ordinanze di cui ha dato il sunto, il redattore signor Hagen fu invitato a far conoscere la persona che gliele aveva comunicate. Il sig. Hagen ricusò, fu messo in prigione e vi si trova ancora.

Parecchi oratori della sinistra progressista e del centro sinistro difesero ieri le conclusioni della Commissione. Il sig. Oppermann, procuratore del re a Berlino, adoperò con molto vigore, censurò vivamente le sentenze della Corte di cassazione, le quali conservarono la processura inquisitoriale applicata al signor Hagen. Sventuratamente il discorso dell'oratore non potè esser udito bene. Il ministro della giustizia combattè le conclusioni della Commissione. Se il redattore è risponsabile bisogna che nomini l'autore dell'articolo, senza di ciò sfugge alla risponsabilità. La giustizia si troverebbe davanti all'incognito e non potrebbe più perseguire. Essa deve aver i mezzi di cercar il colpevole e non si potrebbe ammettere per la stampa una condizione eccezionale.

La Camera approvò le conclusioni della Commissione, rinforzate da un emendamento del sig. Oppermann, e conseguentemente un progetto di legge così concepito: « Gli stampatori ed editori librai e redattori non possono essere costretti, per mezzo di coercizione, a testificare in giudizio relativamente agli autori o editori di scritti stampati, articoli od inserzioni o generalmente all'origine delle comunicazioni contenutevi. »

Il voto ebbe luogo con grande maggioranza. Sventuratamente noi prevediamo che la Camera dei signori rigetterà il progetto di legge, che non entrerà tosto in vigore nel paese. Il sig. Hagen eccitò generale interesse e si fecero soscrizioni per migliorarne la condizione.

La Commissione del bilancio terminò ieri la discussione generale dello stato militare. I commissari del governo hanno fatto parecchie dichiarazioni che sembrano dimostrare il desiderio del ministero di arrivare ad una transazione. Avrò a riparlarvene, come pure del contegno dei diversi partiti, relativamente a questa importante questione, in una prossima mia.

I medici hanno consigliato al re di prendere i bagni di mare e astenersi, durante la cura, da ogni occupazione politica. Quindi le voci di dilazione della Camera le quali meritano almeno conferma, anzi si contesta che il governo v'abbia pur pensato finora.

ASIA

COCINCINA. Leggesi nel *Mòniteur de l'Armée*:

Una corrispondenza particolare di Saigon del 12 giugno ci reca alcuni nuovi particolari di cui ecco la sostanza:

Gli ambasciatori annamiti che hanno negoziato il trattato colla Francia sono ritornati a Huè dove furono ricevuti coi più grandi onori, e un editto imperiale affisso il 9 nella capitale ha annunziato agli abitanti che l'imperatore Tu-Duc, era divenuto l'amico del suo possente vicino l'Imperatore dei Francesi. Un proclama in quel senso fu indiritto al generale che comanda le truppe imperiali inviate contro i ribelli del Tonkin.

Questi fatti provano l'importanza che il governo di Huè dà alla pace che fu non ha guari conchiusa. Stavano per partire rinforzi per il Tonkin, e fra le truppe che li compongono trovansi parecchi reggimenti della guardia imperiale annamita. Si vuol tentare un gran colpo contro i ribelli.

FATTI DIVERSI

BOLLETTINO CONSOLARE. — Il fascicolo 7 del vol. I del Bollettino consolare pubblicato per cura del Ministero degli affari esteri contiene le seguenti materie:

Rapporto sull'agricoltura, industria e commercio nel regno di Grecia: del cav. Malavasi R. console in Atene.

Rapporto sul commercio e la navigazione del porto di Odessa e del mar d'Azoff: del R. console avv. Spagnolini.

Cenni sommari sul commercio d'importazione e d'esportazione tra l'Italia ed il Portogallo: del conte G. C. A. Bobone, R. console a Lisbona.

Ragguagli sul commercio e la navigazione nel porto d'Ibraila durante il 1861: del R. console sig. Carlo Cattaneo.

Notices sur le commerce et la navigation du Canadà: par M. Chapman, consul de S. M. à Montréal.

Nomine e disposizioni consolari.

COMETA. — Il sig. Schiaparelli c'invia la seguente nota, che noi pubblichiamo, sebbene abbiamo già dato altri due articoli sullo stesso soggetto:

Il 22 luglio fu scoperta dal sig. Pacinotti a Firenze una cometa nella costellazione della Giraffa. Dapprima telescopica, essa crebbe rapidamente di splendore, ed il giorno 10 agosto il nucleo appariva già all'occhio nudo come una stella di 4.a grandezza. Mostrò fin dai primi giorni una coda ben distinta, la quale addì 7 agosto aveva raggiunto una lunghezza di circa 6 gradi, e si poteva facilmente riconoscere il 10, malgrado il vivo chiarore del plenilunio. La cometa fu osservata a Milano, e da tre osservazioni ivi fatte nei giorni 24 luglio, 31 luglio e 6 agosto si ricavò la seguente orbita parabolica:

Passaggio al perielio il 23 agosto 1862, a 2 ore, 9 minuti, 7 secondi tempo medio astronomico di Milano.

Longit. del perielio	344° 33' 28", 7
Nodo ascendente	137 12 13, 2
Inclinazione	66 12 50, 4
Distanza perielia	0, 963576

Moto retrogrado.

Da questi numeri si ricavano, rispetto al futuro corso della cometa, le seguenti deduzioni: 1. La cometa si va ora appressando al sole, e si troverà nella massima vicinanza di questo il 23 agosto, dopo il qual giorno si andrà di nuovo allontanando; 2. La cometa si approssima rapidamente alla terra, e sarà alla minima distanza da noi il 31 agosto, nel qual giorno non ne saremo lontani che 30 milioni di miglia italiane; 3. Questo simultaneo avvicinarsi della cometa alla terra ed al sole produrrà nei prossimi giorni un aumento di splendore nell'astro, e lo sviluppo di fasi non ordinarie; 4. La cometa sarà visibile fino al principio di settembre. Essa si trova al presente nella Giraffa, ed è facile vederla la sera con comodità circa 10 gradi sotto la stella Polare, ed alquanto ad occidente di questa. Prenderà poi il suo corso apparente verso le due ultime stelle B e V dell'Orsa Minore, nelle cui vicinanze la vedremo verso il 20 di agosto, e camminando con moto sempre più veloce, andrà, attraversando il Dragone, Ercole e la Corona boreale, verso il Serpente, dove giungerà al principio di settembre. Di là essa continuerà procedendo verso l'emisfero australe, fatta a noi invisibile dai crepuscoli della sera: e sarà ancora lungo tempo osservabile agli astronomi di Sydney, di Santiago e del Capo di Buona Speranza.

R. Osservatorio di Brera, addì 12 agosto 1862.

G. V. SCHIAPARELLI.

PUBBLICAZIONI. — Ci giunge dal Brasile il discorso che il dott. Luigi Bompani da Modena, residente da buon tempo a Rio Janeiro, scrisse in occasione delle esequie che si dovevano celebrare per cura degli italiani dimoranti in quella capitale, affine di attestare il dolore per la grave perdita che fece l'Italia colla morte del Conte di Cavour.

Questo discorso o cenni biografici del Conte di Cavour, è scritto con tutto quel sentimento di patriotismo e di riverenza che inspira ad ogni anima italiana la perdita dell'illustre defunto.

Il dott. Bompani è conosciuto per la sua scienza medica non che per la sua liberalità verso il paese nativo, cui ha mandato in dono quanto gli veniva dato di raccogliere a corredo dei patrii gabinetti. Il Bompani è pure presidente della Società italiana di beneficenza istituita al Brasile, e l'ha sì bene diretta che oggi possiede già un fondo di oltre 60,000 franchi.

— Il barone Soullica, che ha dato nella scorsa stagione un corso di finanza alla R. Università di Torino, ha pubblicato pei tipi Derossi e Dusso un opuscolo *Sopra una banca di credito fondiario*. L'autore discute la questione sotto l'aspetto storico ed economico, dimostra lo sviluppo delle istituzioni di credito ipotecario in Europa, dal *Monte dei Paschi* in Siena, instituito nel 1624, sino al credito fondiario di Francia; e tratta in fine delle condizioni speciali d'Italia.

ULTIME NOTIZIE

TORINO, 14 AGOSTO 1862.

Il Senato del Regno nella tornata di ieri, dopo la relazione sui titoli del nuovo senatore sig. Vincenzo Irelli, ha ultimato la discussione dello schema di legge sull'istituzione della Corte dei Conti del Regno d'Italia, approvandone i rimanenti articoli, previe alcune osservazioni ai numeri 43 e 53 dei senatori Siotto-Pintor e Alfieri, ed il complesso della legge a squittinio segreto con 49 voti favorevoli e 23 contrari sopra 72 votanti.

Successivamente vennero discussi e adottati senza grave contestazione i due seguenti progetti di legge:

1. Applicazione ad alcune tasse della sovraimposta del decimo di guerra;

2. Autorizzazione della spesa pel compimento dei lavori nel porto di Livorno.

Il Ministro delle Finanze ha presentato lo schema di legge già approvato dalla Camera elettiva per la revoca delle immunità e pensioni ai padri di dodicesima prole.

Gli uffici del Senato nelle riunioni che tennero ieri e avanti ieri hanno preso ad esame i seguenti progetti di legge e nominato a Commissari pei medesimi:

1. Concessione di strade ferrate nelle Provincie Meridionali e nella Lombardia, i senatori Jacquemoud, Oldofredi, Capocci, Vacca e De Monte;

2. Modificazioni alla legge 20 marzo 1854 sul reclutamento dell'Esercito, i senatori Guardabassi, Della Rocca, Mameli, Martinengo e Della Rovere;

3. Passaggio al Demanio dei beni immobili appartenenti alla Cassa Ecclesiastica, i senatori Alfieri, Amari conte, Mameli, Vacca e De-Foresta;

4. Alienazione dei beni demaniali dello Stato, senatori Lauzi, Oldofredi, Ferrigni, Gioia e Quarelli;

5. Modificazione alla convenzione colla Società della strada ferrata centrale-toscana, i senatori Jacquemoud, Serra-Orso, Giulini, Taverna e Amari professore.

La Camera dei Deputati ieri tenne seduta per rinnovare la votazione a scrutinio segreto sopra gli schemi di legge che aveva discusso nella tornata precedente. Ma non trovandosi neppure in questa seduta in numero sufficiente a rendere valide le sue votazioni, il Presidente l'aggiornò fino a nuova convocazione.

Si hanno da Sicilia le seguenti notizie;

In occasione delle feste popolari e delle corse che hanno luogo in questi giorni a Messina erasi sparsa voce che, approfittando del numeroso concorso di popolo, vi doveva essere una grande dimostrazione. Se non che le disposizioni prese dalle autorità e il contegno assunto dalle persone più influenti del paese valsero ad impedire qualunque tentativo di simil genere.

Garibaldi trovasi tuttavia a Castrogiovanni. Ivi concorrono alla spicciolata alcuni volontari. Variano assai i rapporti intorno al loro numero. Secondo alcuni sarebbero circa 4,000 mentre stando ad altre notizie non raggiungerebbero i 3,000.

Le R. truppe continuano il loro movimento.

Alcuni giornali diedero la notizia di una dimostrazione che sarebbe avvenuta nelle acque di Palermo sulla squadra italiana con cartelli *Roma o Morte*. Questa notizia è falsa. La più ammirevole disciplina regna nella regia squadra, la quale si è mantenuta sempre fedele ai principii d'ordine e di devozione al Re ed alla Patria.

Nel mattino di ieri (13) è stata inaugurata solennemente a Girgenti la sessione della Corte d'Assisie. Il concorso fu innumerevole. L'ordine perfetto. Il primo verdetto dei giurati ebbe per risultato una condanna a tre anni di carcere, per falsa testimonianza.

Un telegramma di Potenza (Basilicata, reca che un distaccamento del 61 di fanteria, forte di 23 uomini, s'imbattè il 12 nella banda Cavalcante presso il bosco Lama ed uccise sette briganti.

Della truppa non si ha a deplorare alcun ferito.

DISPACCI ELETTRICI PRIVATI

(Agenzia Stefani)

Parigi, 13 *agosto.*

Costantinopoli, 6. La quarta conferenza non ebbe risultato alcuno.

Notizie di borsa.

Fondi Francesi 3 0|0 — 68 95.
Id. Id. 4 1|2 0|0 — 98.
Consolidati inglesi 3 0|0 — 93 1|4.
Fondi Piemontesi 1849 5 0|0 — 71.
Prestito italiano 1861 5 0|0 — 71 15.

(Valori diversi).

Azioni del Credito mobiliare — 859.
Id. Strade ferrate Vittorio Emanuele — 365.
Id. id. Lombardo-Venete — 606.
Id. id. Romane — 330.
Id. id. Austriache — 485.

Londra, 13 *agosto.*

I giornali pubblicano un dispaccio di Seward in data 28 maggio, con cui si sviluppano i motivi che devono distogliere l'Inghilterra dall'intervenire in America, e la risposta di lord Russell in data 28 luglio che promette la neutralità dell'Inghilterra ed esprime il desiderio della fine della guerra civile.

Il *Morning Post* reca un articolo il cui senso è il seguente: Se non si prenderanno che le misure militari per opporsi a Garibaldi, queste risulteranno fatalmente incomplete, e il pericolo della situazione non sarà più rimosso. Se le truppe reali a Messina e a Palermo tireranno sui Garibaldini potrebbe essere che tirassero su una polveriera come mezzo di evitare i pericoli ai quali sono prossime. Le misure militari saranno senza risultato ove non siano accompagnate da atti politici fermi ma conciliativi. Nessuno può attendere che l'Imperatore Napoleone ritiri le sue truppe di fronte alle minaccie di Garibaldi; ma non è fuor di ragione lo sperare che le difficoltà del governo italiano sparirebbero se avesse luogo una convenzione chiara e distinta, la quale stabilisse l'epoca in cui dovesse cessare l'occupazione di Roma.

Parigi, 13 *agosto.*

Il marchese Pepoli è arrivato. Assicurasi ch'egli sia incaricato di sottomettere all'Imperatore un progetto di occupazione di Roma con una guarnigione mista.

La *Patrie* afferma che Mazzini non ha mai abbandonato Londra; in conseguenza l'abboccamento del medesimo con Garibaldi è falso.

Il marchese Concha, nuovo ministro di Spagna, ha presentato oggi le sue credenziali all'Imperatore; espresse il desiderio della regina di mantenere amichevoli relazioni colla Francia; non fece alcuna allusione agli affari del Messico.

Napoli, 13 *agosto.*

Fu pubblicata una lettera del prete, che arrestato tentò suicidarsi, diretta all'Antonelli. Proponeva di aizzare il *repubblicanismo* contro il *piemontesismo* fino a spingerlo ad assalire i Francesi a Roma. Napoleone v'interverrebbe, e il trattato di Villafranca sarebbe quindi ristabilito. Gioverebbersi del partito d'azione.

Messina, 13 *agosto.*

Non si avvera il dispaccio della *Discussione* sul passaggio dello stretto di Messina. Finora nessuna barca di Garibaldini è apparsa.

Parigi, 14 *agosto.*

Il *Moniteur* reca i discorsi fatti al ricevimento del marchese Concha.

La regina e il popolo spagnuolo, disse l'ambasciatore, apprezzano l'interesse dimostrato parecchie volte dall'imperatore e dal popolo francese per la gloria e la prosperità della Spagna. Quindi espresse il vivo desiderio di stringere vieppiù i legami che uniscono i due popoli.

L'imperatore rispose che non avea negletta alcuna occasione per testimoniare alla regina e alla nazione spagnuola la sua profonda stima e la sua viva simpatia; che era sorpreso e dolente per la divergenza d'opinioni sopravvenuta, ma che la scelta dell'ambasciatore gli faceva sperare che gli avvenimenti sarebbero più imparzialmente giudicati. « Assicurate la regina, disse all'ambasciatore, che essa avrà sempre in me un alleato sincero, che voglio conservarmi amico leale del popolo spagnuolo, e che desidero la sua grandezza e la sua prosperità. »

Brusselles, 14 *agosto.*

Il trattato commerciale anglo-belga fu adottato con l'emendamento Wanderpeerboom.

R. CAMERA D'AGRICOLTURA E DI COMMERCIO

14 agosto 1862 — Fondi pubblici

Consolidato 5 0|0. C. d. g. proc. in liq. 71 50 50 p. 31 agosto.
C. della m. in c. 71, 73 73 60 75 72 72 71 75 60 60 — corso legale 71 71 — in liq. 71 60 30 50 40 30 p. 31 agosto, 71 75 p. 30 settembre.

Dispaccio officiale.

BORSA DI NAPOLI — 13 agosto 1862.

Consolidati 5 0|0, aperta a 70 30 70 55, chiusa a 71 28.
Id. 3 0|0, aperta a 48, chiusa a 48 25.

C. FAVALE gerente.

I signori associati il cui abbuonamento scade col 15 corr. sono pregati a fare con sollecitudine la dimanda affine di evitare le lacune nella spedizione del GIORNALE.

COMMISSARIATO GEN.LE DEL DIPARTIMENTO MARITTIMO SETTENTRIONALE

Essendo andato deserto l'esperimento d'asta tenuto il giorno 1 del corrente agosto, per l'appalto della provvista di sette barche in ferro per trasporto di venti tonnellate di Carbon fossile, divisa in sette lotti, cioè:

Lotto 1. Una Barca in ferro per trasporto di 20 tonnellate di carbon fossile, Ln. 6,564 10;

Lotto 2. Una barca in ferro per id. id. id. Ln. 6,564 10.

Lotto 3. Una Barca in ferro per id. id. id., Ln. 6,561 10.

Lotto 4. Una barca in ferro per id. id. id., Ln. 6,564 10;

Lotto 5. Una barca in ferro per id. id. id., Ln. 6,561 10.

Lotto 6. Una barca in ferro per id. id. id., Ln. 6,561 10.

Lotto 7. Una barca in ferro per id. id. id, Ln. 6,561 10.

Si notifica che nel giorno 16 del corrente agosto, a mezzogiorno, nella sala del Consiglio d'Ammiragliato, situata in Piazza Fossatello, si procederà ad un nuovo incanto per tale impresa.

Il calcolo e le condizioni d'appalto sono visibili nel locale suddetto, dalle ore 9 di mattina sino alle 4 pomeridiane.

Non saranno ammessi a licitare se non coloro i quali possedono uno Stabilimento metallurgico nello Stato.

I fatali pel ribasso del ventesimo sono fissati a giorni 5 decorrendi dal mezzodì del giorno del deliberamento.

I termini sono stati abbreviati per autorizzazione ministeriale.

Il deliberamento avrà luogo qualunque sia il numero degli accorrenti, e seguirà a favore di colui che nel suo partito suggellato e firmato avrà offerto sui prezzi prestabiliti un ribasso di un tanto per cento maggiore od almeno uguale al ribasso minimo stabilito dal Segretario generale del Ministero della Marina, o da chi per esso, in una scheda suggellata e deposta sul tavolo, la quale scheda verrà aperta dopo che saranno riconosciuti tutti i partiti presentati.

Gli aspiranti all'impresa per essere ammessi a presentare il loro partito dovranno depositare o un *vaglia* regolare sottoscritto da persona notoriamente risponsabile, o viglietti della Banca Nazionale, o cedole del Debito Pubblico al portatore, per un valore corrispondente al decimo del suo ammontare, più la somma di L. 500 per spese di contratto.

Genova, addì 11 agosto 1862.

Per il Commissario di 1.a classe della R. Marina
Capo dell'Ufficio dei Contratti
V. SQUILLACE.

CITTÀ DI PINEROLO

Festa di S. Donato e successiva fiera.

La festa di San Donato Patrono di questa città, sarà celebrata in quest'anno domenica 31 agosto corrente.

La sera di tal giorno, ed ove il tempo nol permetta, nella successiva sera di lunedì, saranno arsi sulla piazza del Palazzo di Città *fuochi d'artifizio*, eseguiti dal rinomato pirotecnico signor Pietro Ardenti, romano, lanciato un grande *pallone volante* con apparecchi di fuochi scoppianti in aria, ed illuminata la piazza con fuochi di bengala.

Nei tre giorni successivi 1, 2 e 3 settembre si terrà la solita fiera (*).

Il teatro Sociale, aperto sin d'ora con *opera in musica*, sarà nella sera della festa compiutamente illuminato a gaz per cura del Municipio.

È pure aperto il tiro al bersaglio con un premio speciale di lire 50 offerto dal Municipio con elegante bandiera d'onore a chi riporterà la maggioranza di cartoncini nei due giorni di domenica 31 agosto e lunedì 1 settembre. Esso sarà perciò aggiudicato nel mattino di martedì 2 settembre.

Alcuni divertimenti popolari saranno apparecchiati a pubblica ricreazione.

Dei convogli straordinari per la via ferrata saranno stabiliti per cura della Direzione superiore e da essa notificati al pubblico in tempo opportuno.

(*) N. B. *In alcuni almanacchi vennero erroneamente indicati i giorni 25 26 27 agosto per questa fiera. Essa è invariabilmente fissata per i tre giorni successivi all'ultima domenica d'agosto d'ogni anno.*

Pinerolo, dal Palazzo Municipale, addì 9 agosto 1862

Per la Giunta Municipale
Il Sindaco GHIGHETTI.

COMUNE DI AVIGLIANA (*Susa*)

Si cerca un maestro, preferibilmente sacerdote, per la prima elementare, cui è assegnato lo stipendio legale d'annue L. 650.

Rivolgere la domanda al Sindaco nel termine del corrente mese.

PONTE MARIA TERESA

Gli Azionisti non essendosi trovati in numero all'adunanza del 12 corrente essi sono nuovamente convocati in adunanza generale per mercoledì 27 agosto corrente, alle ore 3 pomeridiane, nella Banca dei signori Barbaroux e Comp.

A termini dell'art 36 degli Statuti, le deliberazioni saranno valide, qualunque sia il numero degli Azionisti intervenuti.

SOTTOPREFETTURA DI GUASTALLA

AVVISO D'INCANTO

VENDITA DI BENI DEMANIALI

In esecuzione della legge 23 gennaio 1862 n. 440 che autorizza l'alienazione di vari beni demaniali ed in conformità delle opportune disposizioni emanate dal Ministero delle Finanze partecipate a quest'Ufficio dalla Direzione del Demanio e delle tasse di Reggio nell'Emilia con dispaccio in data 2 agosto corrente il sottoscritto rende noto, nella sala grande di questa sottoprefettura il giorno 20 agosto corrente alle ore 10 antim. in presenza dell'Ill.mo sig. Sottoprefetto o di chi per esso coll'intervento ed assistenza del rappresentante locale delle Finanze dello Stato, avrà luogo ai pubblici incanti la vendita dei beni demaniali infradescritti ad estinzione di candela vergine nelle forme stabilite dal cap. 2 tit. 3 del regolamento approvato con r. decreto del 7 novembre 1860 num. 4441 ed in favore del miglior offerente.

Gl'incanti saranno aperti separatamente per ogni stabile nell'ammontare dell'estimo del valore risultante dalla perizia relativa, notato nella colonna 7 del sottoposto quadro.

Ogni offerta in aumento non potrà essere minore pei beni, il cui valore è inferiore alle L. 2000, di lire 10; sino a L. 5,000 di lire 25; sino a L. 10,000, di lire 50; sino a L. 50,000, di lire 100, sino a L. 100,000 di lire 200 e per ogni somma eccedente, di lire 500.

Per essere ammesso agl'incanti l'aspirante all'acquisto dovrà a garanzia degli effetti d'asta, depositare prima dell'ora stabilita per l'apertura della medesima, un *vaglia* esteso su carta bollata, pagabile a vista e rilasciato appositamente da persona notoriamente risponsabile e tale riconosciuta dall'ufficio procedente e dal rappresentante delle Finanze, ovvero cedole del Debito pubblico al portatore, obbligazioni dello Stato, numerario o biglietti della Banca nazionale per una somma capitale, uguale al decimo di quella per cui l'immobile da alienarsi è posto in vendita.

Dopo tale incanto, il cui risultato sarà notificato al pubblico mediante apposito avviso e nel termine di giorni quindici successivi, si riceverà, previo il deposito di cui all'articolo precedente debitamente accresciuto, l'offerta in aumento non minore del ventesimo sul prezzo di aggiudicazione primitiva; e questo verificandosi, si farà luogo a nuovo esperimento nei modi suespressi, nei quali l'aggiudicazione sarà definitiva.

Quando taluno si presenterà all'incanto a nome e per conto di terza persona, dovrà presuntivamente esprimere l'analoga riserva, e rendendosi deliberatario, dovrà nel termine di tre giorni fare per atto pubblico l'opportuna dichiarazione di comando in favore della persona per conto della quale si fosse reso aggiudicatario, ed avesse eseguito il deposito che continuerà a star fermo.

Le spese tutte contrattuali, d'asta e della perizia descrittiva ed estimativa dello stabile aggiudicato, stanno a peso esclusivo del deliberatario a senso e per gli effetti dell'art. 8 delle *condizioni* approvate dal Ministro delle Finanze con Decr. 31 luglio 1862.

L'acquisitore non avrà alcun onere di pagamento delle tasse di registro.

Il pagamento del prezzo d'acquisto seguirà nei modi e termini indicati nella colonna delle annotazioni del sottoposto quadro in numerario od in biglietti della Banca nazionale; e sul montare delle rate, di cui l'acquisitore rimanesse debitore, dovrà corrispondere l'interesse del 5 p. 100 a datare dalla riduzione del deliberamento in atto pubblico.

La vendita è fatta a corpo e non a misura, ed oltre alle condizioni surriferite è vincolata ancora a tutti gli altri patti e riserve portati dalle *condizioni generali* succitate, le quali insieme alle perizie dei singoli stabili sono ostensibili a chiunque in ogni giorno in questa Segreteria.

Descrizione degli Stabili:

Numero progressivo	Numero della Tabella ann. alla legge	Numero della consistenza demaniale	Denominazione dello stabile	Sua ubicazione	Superficie Ettari	Are	Centiare	Prezzo di estimo Lire	Cent.	Confinazione dello stabile A Nord	A Est	A Sud	A Ovest
1	419	50	Possessione Pedrocca . . (1)	Luzzara	17	69	10	34794	04	La strada Tomba per lo scolo Dugale	Li eredi Verona e l'arcipretura di Luzzara	Li Verona e Filippini	Li Verona, la possessione Palazzina e l'Arcipretura di Luzzara
2	420	33	Delfina . . . . (2)	idem	30	49	92	52836	21	Le regioni Terzi, Nosari, e la strada Tomba	L'arciprete di Riva, Gandolfi, gli eredi Musi e l'altro fondo demaniale Delfinetta	La strada Tomba e l'argine vecchio	Arg. vecchio, Gandolfi, Fossa Madonna e Rosari Luigi
3	422	62	Possessione dei Negri . . (3)	idem	29	29	71	55625	01	Rossi Gaet., fondo demaniale Biasona, eredi Chierici, Opera parrocchiale di Villa Rotta, Martini Nicola, strada comunale, Sartozetti Francesco	Eredi Chierici, Podere Marani, S.ta Colombina, anime me Purganti di Rotta, Ant. Motta, Begotti Domenico, Parrocchiale di Rotta, Paini Giuseppe	Strada comune, Motta, Lorenzini Giuseppe, parrochiale di Rotta, Maccarini Andr. Giuseppe Perini, str. vecchia comunale	Strada nuova comunale, Motta, Benefizio Parrocchiale di Rotta, Lorenzini Giu., Angela Chierici, Sartoretti
4	425	51	Rosario Palazzina . . . (4)	idem	13	91	10	27091	94	Arciprete di Luzzara, fondo Pedrocia, eredi Vesona, strada comune	Fondo demaniale, Verona, arciprete e strada predetta	Strada comune, San Giovanni.	Arciprete di Luzzara, Eredi Bassi ed Ant. Verona.
5	426	54	Podere del Maro . . . (3)	idem	5	74	20	12164	89	Mantovani Paolo, Antonio Verona	Eredi Verona, Mantovani Paolo, Capitolo di Guastalla, Terzi Domen.	Mantovani, stradello S. Giovanni, Terzi, argine vecchio e Paralupi	Mantovani, Verona, Terzi, stradello San Giovanni

(1) Il pagamento si farà in quattro rate, la prima all'atto del rogito, e le altre tre con intervalli di sei mesi ciascuna ed anche prima. — (2) Id. — (3) Id. — (4) Il pagamento per un terzo del prezzo d'acquisto all'atto del rogito e gli altri due terzi ad intervalli di sei mesi ciascuno.

Guastalla li 4 agosto 1862.

Il Segretario DRAGONI.

PREFETTURA DELLA PROVINCIA DI LIVORNO

AVVISO D'ASTA

Nel giorno di mercoledì 20 corrente, a ore 10 antim. in una delle sale a terreno di questa Prefettura, si procederà all'incanto col metodo della estinzione della candela vergine dell'appalto pel servizio delle carceri giudiziarie di questa provincia.

Per l'acquisto di alcuni Articoli di vestiario e casermaggio il fornitore dovrà valersi delle Stoffe che si fabbricano negli Stabilimenti penitenziarii di Volterra e dell'Ambrogiana, secondo i campioni che per norma degli attendenti sono visibili in questa Prefettura in tutte le ore d'Uffizio unitamente al capitolato d'appalto.

La cauzione di contratto è fissata in lire diecimila, e gli attendenti all'appalto per adire l'incanto dovranno fare un deposito in numerario o in cedole dello Stato equivalente a L. 3000.

Non è ammesso alcun beneficio che per le anteriori leggi fosse in uso a favore del deliberatario sul prezzo normale di deliberamento.

L'asta verrà aperta in base al prezzo di centesimi 65 per ogni diaria di cui all'art 99 del capitolato, e per la durata di anni 5 a partire dal 1 gennaio 1863.

Dalla Prefett. di Livorno, li 11 agosto 1862.

Il Segretario Capo C. GUERRA.

SCADENZA DI TERMINE

Con tutto il 15 corrente scade il termine per aumentare il vigesimo sul prezzo di L. 85,100, cui fu ieri con atto ricevuto dal sott. deliberato al sig. Jacob Reynak il lotto 3 della casa Aymonin, del reddito di oltre L. 9,000, di solida costruzione, situata in questa città, nel rondò a levante di piazza Vittorio Emanuele, in conto del prezzo si delegano L. 30,000 di censi perpetui.

Torino, 1 agosto 1862.

Notaio Rustis, *via Bellero*, 19.

Società in Accomandita

GIUSEPPE MAGGIONI E COMP.

per la preparazione, lavorazione, filatura, meccanica del lino e della canape, e fabbricazione di carta, sotto la Presidenza onoraria di S. A. R. il Principe Eugenio di Savoja Carignano.

AVVISO

I signori Azionisti della Società in accomandita Giuseppe Maggioni e Comp., sono invitati ad intervenire all'Assemblea generale straordinaria che avrà luogo in Milano il giorno 24 agosto 1862, a mezzogiorno, nella gran sala della Camera di Commercio, allo scopo di completare il Consiglio di Vigilanza colla nomina ad uno dei dieci posti di Consigliere che è rimasto vacante — Udire il rapporto 15 giugno p. p. del Gerente al Consiglio di Vigilanza, e il relativo processo verbale del Consiglio — Deliberare sui provvedimenti relativi all'esercizio dello Stabilimento di Crema.

Milano, li 31 luglio 1862.

GIUSEPPE MAGGIONI E COMP.

FALLIMENTO BRUN

Li padre e figli Brun fecero compilare un memoriale diretto al tribunale di commercio allo scopo di ottenere la revoca del sottoscritto da consindaco del fallimento a pretesto di MALVERSAZIONE. Per conoscere come indebita sia detta imputazione basta ritenere che il sottoscritto si occupa unicamente degli affari litigiosi, mentre l'amministrazione della fallita sta completamente presso gli altri due consindaci Calcagno e Beylis. Una severa verificazione dei crediti diede vita a diciotto liti, importanti una complessiva spesa di L. 705 25, ed arrecò un vantaggio alla massa di lire 66,492 32, come da dettagliata relazione e documenti già rimessi al signor giudice commissario. Protesta il sottoscritto di volere adeguata riparazione, e nello stesso tempo prega gli interessati a non rendersi complici dell'indebito procedere dei Brun coll'apporre la loro firma a piedi del detto memoriale.

Torino, 8 agosto 1862.

Berruti Giuseppe p. c.

AGLI AGRICOLTORI

VENTILATORE e NETTATORE da grano, premiato in Francia con più Medaglie, di un genere nuovo, semplice e di tale perfezione che l'opera di una sola persona basta per pulire 10 ettolitri all'ora, nulla lasciando più a desiderare per la nettezza del grano.

Si vende a modico prezzo alla fabbrica in via di Nizza, num. 33, dalli signori FRATELLI MURE.

VENDITA

Di una CASCINA distante un miglio circa dalla città di Carignano ed in vicinanza di Osasio, composta di fabbricato civile e rustico e di ettari 42, 85. 93 (giorn. 112, 49, 0) tra campi, prati e vigne.

Recapito al Geometra Ressone Matteo, piazza S. Giovanni, num. 12, piano 3, ovvero in via S. Filippo, num. 4.

CONTRODIFFIDAMENTO

Per ragioni fu bene l'ingegnere Carlo Reymond che di moto proprio ha dato la sua demissione d'ingegnere alla società duca Antonio Litta e Comp, ed in conseguenza non ha più nessuna ingerenza nella detta società avendo lui stesso constituito una società detta d'Industria Nazionale con privilegio esclusivo, per un sistema di riscaldamento perfezionato, sotto la ditta Carlo Reymond e Comp.

Ufficio galleria Natta, n. 2, piano 1, Torino.

DA VENDERE *con more*

CASA signorile composta di due piani compreso il terreno, di sei camere caduno piano, divisibile in due comodi alloggi, con ampio giardino annesso, in amena posizione sita nel concentrico di Pianezza.

Per le condizioni della vendita recapito al sottoscritto, via S. Agostino, n. 3. p. 1.

Lusso proc. capo.

DA AFFITTARE

Al presente, via di Nizza, num. 43

Num. 3 ALLOGGI di 6 e 12 camere al 1.o piano con vasto terrazzo.

INVENZIONE

In data del 2 corrente agosto il sottoscritto ebbe ad ottenere la privativa di un nuovo sistema di calorifero di sua recente invenzione, il quale porterà il nome di Calorifero del nuovo sistema Zanna, che oltre di essere adatto per riscaldare appartamenti, manifatture e chiese, ecc., avrebbe il vantaggio di modificare il calore asciutto introducendo dei vapori d'acqua per inumidire l'aria calda a piacimento onde facilitare la respirazione.

ZANNA Bartolomeo
Costruttore di Caloriferi della R. casa di S. M.

AUMENTO DI MEZZO SESTO

Con sentenza del regio tribunale di circondario di Torino in data 4 andante mese, venne deliberato al signor Vitale Villanis per lire 24100 il corpo di casa caduto nell'eredità della damigella Margarita Fasano, situato in questa capitale nel borgo Po, facente angolo tra il vicolo detto del Monferrato e la via pubblica della Madonna del Pilone, porta n. 12, dell'annuo reddito netto di L. 2100; e meglio come risulta dalla relazione di perizia dell'architetto Alessandro Giraud, visibile nell'ufficio del procuratore sottoscritto.

Il termine utile, per farvi l'aumento del mezzo sesto stato autorizzato con decreto del sullodato regio tribunale in data 9 corrente mese, scade con tutto il giorno 19 del corr. mese.

Torino, 13 agosto 1862.

D'Aquilant sost. Machiorletti.

SUBASTAZIONE.

Sulla instanza di Isnardi Giuseppe fu Guglielmo di Pocapaglia questo tribunale, con sentenza 9 scorso luglio, autorizzò, a danno di Dellavalle Catterina assistita dal marito Giuseppe Gianello, debitrice, e terzi possessori Giacomo Reinero e Bartolomeo Tarablé, tutti di Pocapaglia, la subasta di due case in due lotti con un orto annesso a quella che forma il lotto secondo, fissando per l'incanto il due prossimo settembre ore 10 mattutine.

Le condizioni sono visibili alla segreteria del tribunale dove sta depositato il bando venale.

Alba, 1 agosto 1862.

Rolando sost. Forbas.

Torino, Tipografia G. FAVALE e C.